SoReSa
Società Regionale per la Sanità S.p.A.

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO n. 75 del 23 MARZO 2020

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI DI DISPOSITIVI VARI (DPI) NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA LEGATA AL COVID-19–**ACQUISTO TEST RAPIDI**

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;

- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";

- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: " Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi

quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014";

- che con la Delibera Anac n. 31 del 17 gennaio 2018, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibera n.58/2015), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014.

CONSIDERATO CHE

- Con provvedimento trasmesso con nota prot. COVID/0010656 del 3 marzo 2020 il Capo Dipartimento Protezione Civile ha dettato Misure operative di protezione civile inerenti alla "definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato di emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19"che prevedono un sistema di controllo articolato a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale ed individuano le principali attività per ogni livello di coordinamento, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni emanate dal Ministero della Salute;
- Che con decreto n. 45 del 6/03/2020 è stata costituita l'unità di Crisi regionale della Regione Campania per l'attuazione delle attività, di livello regionale con l'obbligo di svolgimento delle attività disposte a livello regionale, delle Misure operative di protezione civile sopra menzionate e di segnalare tempestivamente al Presidente/Soggetto attuatore ogni esigenza o questione rilevante ai fini delle competenti valutazioni e determinazioni, ai sensi dell'OCDPC n. 630 del 03/02/2020;
- il Soggetto attuatore ha trasmesso al Ministero della salute il Piano – prot. COVID-19/SA/n.2 del 07/03/2020 dei primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connessa all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Interventi Infrastrutturali, servizi e Forniture) per la realizzazione di nuovi posti letto, ai sensi dell' art.1 co. 1, dell'OCDPC n. 630 del 03/02/2020, successivamente integrata dalle OOCDPC

da n. 631 – 644/2020 redatto con supporto istruttorio dell'Unità di crisi Regionale e degli enti del SSR;

VISTI

- il Decreto Presidenziale della Regione Campania n. 46 del 10/03/2020 con il quale viene individuata la So.Re.Sa. Spa quale soggetto preposto all'approvvigionamento di beni e servizi "necessari alla attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (...) per la realizzazione di nuovi posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva (...), nonché di quelli ulteriori eventualmente disposti dal Presidente/Soggetto Attuatore;
- il Decreto-Legge n. 9 del 2 marzo 2020, art 34, comma 1 ai sensi del quale: "Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori (...) sono autorizzati nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 Gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) (...) ed altri dispositivi medicali in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RILEVATO CHE

- al fine di acquisire i beni e servizi occorrenti per fronteggiare la suddetta situazione emergenziale, Soresa ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Avviso di Indagine di Mercato per la fornitura di dispositivi medici vari aventi ad oggetto, tra l'altro, anche test rapidi per Covid-19;

CONSIDERATO CHE

- l'acquisizione degli specifici beni e servizi, in relazione al contesto emergenziale, non può che avvenire avendo riguardo ai quantitativi di volta in volta disponibili sul mercato in relazione alle contingenti esigenze da soddisfare, anche connesse al grado di diffusione del virus, ed alle condizioni economiche che il mercato è a sua volta in grado di esprimere, non essendo pertanto possibile predeterminare puntuali esigenze di approvvigionamento in relazione alla dinamica nella evoluzione del contagio rispetto alla situazione attuale;

- l'adeguatezza dei prodotti forniti e delle condizioni proposte può essere constatata volta per volta solo in relazione alle specifiche esigenze rilevate;

SoReSa
Società Regionale per la Sanità S.p.A.

RILEVATO CHE

- con determinazione n. 66 del 20/03/2020 si era provveduto ad acquistare un primo quantitativo di test dai diversi operatori economici che ha tale data avevano dichiarato la disponibilità alla fornitura dei prodotti di cui trattasi;

- che l'operatore economico Euromed, dal quale con il provvedimento sopra riportato si disponeva di acquistare i suddetti test, ha comunicato con propria nota in data odierna di non avere più la disponibilità dei test offerti;

RITENUTO pertanto necessario:

- revocare parzialmente la determinazione n. 66/2020 nella parte in cui si dispone l'acquisto di test dalla Euromed;

- di assicurare comunque l'acquisto dei suddetti test da altri operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse relativamente all'Indagine di mercato di cui trattasi e che hanno dichiarato una disponibilità immediata;

PRESO ATTO CHE

- alla data del presente provvedimento In risposta alla indagine di mercato per l'acquisizione di Dispositivi medici vari risultato pervenute le seguenti ulteriori offerte per i test rapidi del COVID-19:

Operatore Economico	Quantità disponibile	Prezzo acquisto unitario iva esclusa	Tempi di consegna
VIOLA-TECH	30.000 test	€8,99	12 ore dall'ordine
Omnia Diagnostica Srl	N. 2.000 test (ad oggi) in confezione da 20	€ 9,00 a test € 8,70 per ordini superiori a 100.000	2000 test consegna immediata
Servizi Associati srls	1.000.000	€9,80	Da concordare in base alla spedizione

- con nota prot. n. 4522 del 23/03/2020 Soresa trasmetteva al Responsabile per la fornitura di Dpi, altri dispositivi medicali e farmaci del "Supporto tecnico/amministrativo" al Presidente/Soggetto attuatore - individuato con DPRC 46/2020 le offerte pervenute di test rapidi, per le quali non era stato già disposto l'acquisto con il precedente provvedimento n. 66/2020, al fine di consentire allo stesso di valutare i test rapidi da acquistare in relazione al

fabbisogno regionale di test rapidi immediatamente occorrenti, e tenuto conto delle condizioni proposte e dei tempi di consegna dichiarati dagli operatori economici offerenti;

- con nota prot. n. 2020.016961 del 23/03/2020 il suddetto Responsabile ha comunicato le quantità di test rapidi per Covid 19 per le quali autorizzava l'acquisto da operatori economici che avevano presentato offerta;

VISTO

- l'art. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 secondo il quale la procedura negoziata senza pubblicazione può essere utilizzata "nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati"

RILEVATO

- che in ordine alla fornitura di cui trattasi sussistono al momento del presente provvedimento le condizioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili quali l'emergenza nazionale da Covid_19;

Tanto premesso, l'Amministratore delegato, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 26 febbraio 2020,

DETERMINA

1) Di acquistare dagli operatori economici sotto riportati i prodotti, nei quantitativi, ai prezzi e condizioni di cui alle rispettive offerte presentate in risposta all'Avviso di Indagine di mercato registro, per un importo complessivo di € 287.700,00 iva esclusa;

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto
VIOLA-TECH	30.000 test	€8,99	€ 269.700,00
Omnia Diagnostica Srl	N. 2.000 test	€ 9,00	€ 18.000,00

2) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale www.soresa.it alla sezione: "http//www.soresa.it/societàtrasparente/provvedimenti/provvedimentidirigenti/determinazioni

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

L'Amministratore Delegato
Prof. Corrado Cuccurullo

Pubblicato il 23/03/2020